



*Comune di Rovereto*  
Provincia di Trento

## **REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DEGLI ALLOGGI PROTETTI PER ANZIANI**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale 18.07.2002, n. 41

## **INDICE**

<u>Comune di Rovereto.....</u>	<u>1</u>
<u>Art. 1 - Oggetto del regolamento.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 2 - Caratteristiche e finalità del servizio.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 3 - Soggetti destinatari del servizio.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 4 - Prestazioni erogate.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 5 - Prestazioni di base.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 6 - Servizio di custode.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 7 - Servizio di assistenza di base.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 8 - Prestazioni accessorie.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 9 - Prestazioni di assistenza domiciliare.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 10 - Aiuto domiciliare.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 11 - Fornitura dei pasti a domicilio o presso la mensa.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 12 - Servizio di lavanderia.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 13 - Procedura di assegnazione dell'alloggio.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 14- Commissione per gli accoglimenti.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 15 - Determinazione e pagamento del canone di concessione dell'alloggio.....</u>	<u>6</u>
<u>e delle spese variabili per l'uso dello stesso.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 16 - Dismissione dell'alloggio.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 17 - Revoca dell'alloggio.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 18 - Trasferimento ad altro alloggio protetto.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 19 - Norme per la convivenza.....</u>	<u>7</u>

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina il funzionamento degli alloggi protetti attivati dal Comune nell'ambito della specifica programmazione e con riferimento all'articolo 13 della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6 recante "Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità".

### **Art. 2 - Caratteristiche e finalità del servizio**

Gli alloggi protetti sono una residenza comunitaria composta da unità abitative autonome, destinate ad anziani del tutto o in parte autosufficienti e a persone esposte al rischio di emarginazione, finalizzate ad offrire possibilità di vita autonoma in ambiente controllato e protetto.

Negli alloggi protetti possono trovare ospitalità anche più appartenenti ad uno stesso nucleo familiare, se ciò è ritenuto utile al perseguimento delle finalità di cui sopra.

Presso la struttura degli alloggi protetti sono attivati spazi per attività culturali e relazionali, nonché di servizi collettivi di supporto variamente articolati.

Ove se ne riscontri l'opportunità, gli ospiti degli alloggi possono usufruire dei servizi di assistenza domiciliare.

Gli appartamenti hanno l'esplicita finalità di prevenire ricoveri impropri in casa di riposo o altra struttura a carattere residenziale assistenziale, nonché di prevenire o rimediare a situazioni di abbandono che possano essere compromissorie della condizione di benessere psicofisico.

### **Art. 3 - Soggetti destinatari del servizio**

Sono destinatari del servizio gli anziani di età superiore ai 65 anni residenti nel comune di Rovereto, che ancora conservano un sufficiente grado di autonomia e che tuttavia abbisognano di un ambiente controllato, che assicuri sia interventi assistenziali programmati sia il pronto intervento quando necessario.

Potranno essere ammessi al centro anche soggetti residenti a Rovereto esposti al rischio di abbandono, di età inferiore ai sessantacinque anni, la cui situazione di bisogno fisica e/o psicologica possa trovare giovamento dall'inserimento nella struttura, purché le loro condizioni psico-fisiche siano tali da non interferire con le esigenze degli utenti anziani e non impediscano la normale convivenza.

Non vengono accolte persone che presentano problematiche di natura psichiatrica, con gravi forme di demenza senile o con problematiche alcolcorrelate tali da compromettere la convivenza all'interno della struttura.

Al servizio potranno essere ammessi soggetti non autosufficienti, purché inseriti in nuclei familiari che assicurino compiutamente l'assistenza, eventualmente integrata da servizi domiciliari.

Possono accedere al servizio le persone in stato di bisogno, come sopra descritto, indipendentemente dalle condizioni economiche e sociali.

### **Art. 4 - Prestazioni erogate**

Il servizio degli alloggi protetti comprende le prestazioni di seguito elencate:

- prestazioni di base assicurate a tutti gli ospiti, di cui al successivo art. 5;
- eventuali prestazioni accessorie su richiesta, di cui al successivo art. 8;
- eventuali prestazioni di assistenza domiciliare su richiesta rese ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14, recante "Ordinamento dei servizi socio-assistenziali nella provincia di Trento", di cui al successivo art. 9.

### **Art. 5 - Prestazioni di base**

Le prestazioni di base assicurate a tutti gli ospiti comprendono:

- a) concessione in uso dell'alloggio assegnato e dei relativi arredi;
- b) pulizie dell'alloggio a cadenza quindicinale;
- c) uso degli spazi comuni;

- d) servizio di custode, come specificato al successivo art. 6;
- e) servizio di assistenza di base, come specificato al successivo art. 7;
- f) assistenza infermieristica in orari prestabiliti nel corso della settimana;
- g) periodiche attività di animazione e socializzazione;
- h) erogazione dell'acqua fredda, dell'acqua calda e del riscaldamento;
- i) servizi condominiali (pulizie, manutenzione e illuminazione degli spazi comuni, interni ed esterni, dell'ascensore, amministrazione).

Gli alloggi dati in concessione sono dotati di tutto l'arredamento necessario; spetta agli ospiti provvedere alla dotazione di stoviglie, suppellettili e biancheria, salvo la possibilità di cui al successivo articolo 8. Gli ospiti provvedono altresì agli allacciamenti alla rete telefonica ed elettrica, nonché alla manutenzione ordinaria dell'alloggio.

#### **Art. 6 - Servizio di custode**

Presso la struttura, ove sono ubicati gli alloggi, è prevista la presenza di un custode, al quale è assegnato un alloggio della medesima struttura.

Il custode assicura la propria presenza all'interno della struttura in tutti i momenti, all'infuori di quelli in cui è presente il personale per l'assistenza di base di cui al successivo art. 7. In caso di emergenza si attiva nei confronti dell'ospite e provvede ad attivare un pronto intervento.

#### **Art. 7 - Servizio di assistenza di base**

Il servizio di assistenza di base nei confronti degli ospiti degli alloggi è caratterizzato da:

- vigilanza sulle necessità degli ospiti;
- organizzazione degli accessi al servizio pasti, lavanderia ed infermieristico;
- presenza al momento del pranzo con particolare riferimento a quello consumato in sala mensa;
- collegamento con i familiari degli ospiti, o terze persone interessate, per quanto necessario.

Il servizio è reso da personale di assistenza qualificato individuando all'interno dello stesso un operatore con funzioni di referente tecnico-operativo della struttura.

#### **Art. 8 - Prestazioni accessorie**

Le prestazioni accessorie su richiesta comprendono:

- fornitura occasionale dei pasti non rientrante nelle prestazioni di assistenza previste dalla legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14;
- noleggio del corredo di biancheria;
- altre eventuali prestazioni di carattere sanitario o alberghiero.

#### **Art. 9 - Prestazioni di assistenza domiciliare**

Le prestazioni di assistenza domiciliare su richiesta comprendono:

- l'aiuto domiciliare, come specificato al successivo art. 10;
- la fornitura dei pasti, come specificato al successivo art. 11;
- il servizio di lavanderia, come specificato al successivo art. 12.

Le domande per tali prestazioni sono presentate al Servizio Attività sociali, il quale provvede alla relativa istruttoria ed ammissione ai sensi della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14.

Ai sensi della medesima legge il Servizio Attività sociali determina e riscuote la quota di compartecipazione alla spesa da parte degli utenti.

#### **Art. 10 - Aiuto domiciliare**

Le prestazioni di aiuto domiciliare consistono in:

a) cura e aiuto della persona:

- igiene personale;
- prestazioni concordate integrative di attività riabilitative e sanitarie a tutela della salute;

- accompagnamento per il disbrigo di faccende personali;
- b) governo della casa:
- riordino ed igiene dell'abitazione per necessità integrative alle pulizie quindicinali di cui al precedente articolo 5 lettera b);
- spesa per generi di prima necessità;
- altre incombenze e commissioni varie.

#### **Art. 11 - Fornitura dei pasti a domicilio o presso la mensa**

La fornitura dei pasti riguarda il pranzo ed eventualmente la cena. I pasti possono essere consegnati presso l'alloggio o consumati presso la sala da pranzo comune.

#### **Art. 12 - Servizio di lavanderia**

Le prestazioni di lavanderia comprendono la lavatura, la stiratura ed il rammendo di indumenti personali dell'ospite e di biancheria.

Il servizio è svolto in modo centralizzato, escludendo interventi direttamente al domicilio dell'utente.

#### **Art. 13 - Procedura di assegnazione dell'alloggio**

La domanda di assegnazione dell'alloggio è presentata al Servizio Attività sociali del Comune da parte dell'interessato su apposito modulo contenente:

- la dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, riguardante la residenza e lo stato di famiglia del richiedente; in alternativa il richiedente può presentare la relativa certificazione;
- la dichiarazione di impegno al pagamento del canone di concessione mensile dell'alloggio, delle spese condominiali e delle spese di manutenzione ordinaria relative all'alloggio stesso;
- la dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di stipulare a proprie spese, con le rispettive società fornitrici, i contratti relativi all'allacciamento alla rete elettrica ed eventualmente telefonica;
- la struttura prescelta.

Alla domanda va inoltre allegato il certificato medico attestante le condizioni relative al grado di autosufficienza psicofisica, redatto dal medico curante con specifica attestazione sulla assenza di malattie infettive o diffuse, di menomazioni che richiedano assistenza continuativa ovvero di turbe mentali che impediscano la normale convivenza.

Il Dirigente del Servizio Attività sociali determina l'ammissione al servizio, previa istruttoria sociale che accerti i requisiti di bisogno indicati ai precedenti articoli 1 e 2, evidenzi le motivazioni che richiedono il collocamento e gli obiettivi assistenziali che si intendono perseguire e previo esame da parte della Commissione di cui al successivo art. 14.

Con il soggetto interessato viene stipulato il contratto di concessione in uso dell'alloggio, previo versamento anticipato da parte dell'interessato di tre mensilità del canone di concessione e delle spese variabili, di cui al successivo art. 15, sostituibili con altro idoneo titolo di garanzia.

In caso di indisponibilità di alloggi, delle domande dei richiedenti vengono formate apposite liste di attesa, distintamente per singola struttura, ordinate secondo criteri e punteggi di bisogno assistenziale predefiniti dal Servizio Attività sociali. Al verificarsi della disponibilità di un alloggio il Servizio Attività sociali, secondo l'ordine della lista d'attesa opportunamente aggiornata dalla Commissione per gli accoglimenti in ordine all'evoluzione dei bisogni dei singoli richiedenti, invita gli interessati ad esprimere l'eventuale accettazione, richiedendo l'aggiornamento, se del caso, delle dichiarazioni contenute nella domanda e della documentazione medica. L'accettazione dovrà essere espressa entro il termine massimo di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Comune, trascorsi i quali, la domanda verrà considerata decaduta.

Nei casi in cui l'interessato abbia espresso nella domanda di assegnazione dell'alloggio più di una preferenza, l'accettazione dell'alloggio in una struttura comporta l'esclusione dello stesso dalla lista di attesa dell'altra struttura.

#### **Art. 14- Commissione per gli accoglimenti**

Presso il Servizio Attività sociali è istituita la Commissione per gli accoglimenti composta:

- dal Responsabile dell'Ufficio Servizi Socio-assistenziali del Servizio Attività sociali del Comune o suo delegato che la presiede;
- dal Coordinatore amministrativo dell'Ufficio Servizi Socio-assistenziali del Servizio Attività Sociali del Comune o suo delegato;
- dall'Assistente sociale titolare del caso;
- dall'operatore referente tecnico-operativo della struttura di cui all'art. 7.

Nel caso la gestione degli alloggi sia affidata ad un gestore terzo la Commissione è integrata da rappresentanti dello stesso.

Per la validità delle riunioni è richiesta la maggioranza dei componenti, le decisioni vengono prese a maggioranza semplice, in caso di parità vale il voto del Presidente.

La convocazione della Commissione spetta al Presidente o suo delegato.

La Commissione ha il compito di:

- esaminare le domande di ammissione al servizio ed esprimere una valutazione tecnica in ordine alle stesse, tenuto conto delle caratteristiche e finalità del servizio e della situazione dei richiedenti, come indicato dagli artt. 2 e 3 e sulla base dei criteri e dei punteggi di bisogno assistenziale definiti dal Servizio Attività sociali di cui al precedente art. 13;
- formulare conseguentemente la proposta di ammissione al servizio stesso da inoltrare al Dirigente del Servizio Attività Sociali del Comune;
- comporre le eventuali liste di attesa aggiornandole al verificarsi della disponibilità di un alloggio come previsto dal precedente art. 13;
- esaminare e formulare proposte in ordine alle revoche di cui al successivo art. 17;
- esprimere parere in ordine alla richiesta di trasferimento di cui al successivo art. 18.

La Commissione stabilisce le modalità del suo funzionamento.

#### **Art. 15 - Determinazione e pagamento del canone di concessione dell'alloggio e delle spese variabili per l'uso dello stesso**

Annualmente viene determinato l'ammontare del canone mensile di concessione in uso dell'alloggio, eventualmente distinguendo tra le diverse tipologie del medesimo, derivate dai costi relativi alle prestazioni di base di cui al precedente art. 5, lettere da a) a g); per quanto riguarda le spese per il servizio di assistenza di base, di cui alla lettera e), è definita annualmente la percentuale da porre a carico degli ospiti in misura comunque non superiore al 25%.

Gli ospiti degli alloggi dovranno corrispondere mensilmente il canone di concessione in uso fissato per l'anno in corso e la quota mensile relativa alle spese variabili per l'uso dell'alloggio, salvo conguaglio di fine anno per queste ultime in relazione alle risultanze a consuntivo.

#### **Art. 16 - Dismissione dell'alloggio**

La dismissione dell'alloggio può avvenire per:

- rinuncia dell'interessato;
- revoca da parte del Comune;
- trasferimento ad alloggio protetto di altra struttura;
- per decesso.

La rinuncia dell'interessato è presentata con il preavviso di almeno 30 giorni.

Qualora cessi l'uso dell'alloggio da parte delle persone assegnatarie in possesso dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 3, eventuali persone conviventi, prive di tali requisiti, non conservano il diritto all'uso dell'alloggio e dovranno lasciarlo nei termini fissati con

provvedimento del Dirigente del Servizio Attività Sociali, comunque non inferiore a 30 giorni.

Un eventuale subentro nell'assegnazione potrà essere disposto in presenza di apposita domanda e alla condizione che siano accertati i requisiti prescritti con le modalità di cui al precedente art. 13.

#### **Art. 17 - Revoca dell'alloggio**

La revoca dell'alloggio è disposta nei seguenti casi:

- mancato pagamento del canone di concessione in uso e delle spese variabili per un periodo superiore ai due mesi;
- accertata e persistente violazione delle norme per la convivenza, di cui al successivo art. 19.

La proposta di revoca motivata è comunicata dal Servizio Attività sociali all'interessato, che ha tempo 15 giorni per presentare eventuali controdeduzioni.

Sulla proposta di revoca e sulle eventuali controdeduzioni presentate esprime parere la commissione di cui all'art. 14 del presente regolamento.

Il Dirigente del Servizio Attività Sociali del Comune assume il provvedimento di revoca, fissandone la decorrenza, non inferiore a 30 giorni; di tale provvedimento viene data comunicazione all'interessato.

#### **Art. 18 - Trasferimento ad altro alloggio protetto**

L'ospite di un alloggio protetto può presentare al Servizio Attività sociali richiesta motivata di trasferimento presso alloggio di altra struttura protetta. Su tale richiesta esprime parere motivato la Commissione di cui al precedente art. 14. Il Dirigente del Servizio Attività sociali dispone in ordine al trasferimento conformemente al parere espresso dalla Commissione.

#### **Art. 19 - Norme per la convivenza**

A cura del gestore degli alloggi, di cui al presente regolamento, dovranno essere predisposte specifiche norme finalizzate alla ordinata convivenza degli ospiti delle singole strutture.